

# TI\_GERICHTE 72.2004.173 vom 21. April 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-04-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2004.173\\_d20050421](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2004.173_d20050421)

FR: TI\_GERICHTE 72.2004.173 du 21 avril 2005

IT: TI\_GERICHTE 72.2004.173 del 21 aprile 2005

## Regeste

lesioni semplici - appropriazione semplice - furto - abuso impianto per l'elaborazione dati - truffa-falsità in documenti - sviamento della giustizia

## Erwägungen

### E. 1

PC

### E. 1.2

e 3.6. dell'atto di accusa aggiuntivo (in seguito AAaG) In occasione del suo verbale di polizia del 27 gennaio 2005 AC 1 ha dichiarato: " Vorrei precisare un fatto avvenuto a Sion, era circa il mese di maggio-giugno 2003 se non erro, io mi trovavo a Sion dove sono stato per circa due settimane. In quel periodo \_\_\_\_\_ frequentava una palestra vicino alla stazione, non ricordo il nome. Anche io sono andato in quella palestra un paio di volte in sua compagnia. E' successo che un giorno in quella palestra, mentre ci stavamo cambiando nello spogliatoio, vi era un armadietto aperto vicino a quello di \_\_\_\_\_. Lui, visto ciò, guardava all'interno e sottraeva un portamonete di color chiaro, dopodiché siamo andati via. In quel portamonete vi erano, una tessera bancaria, non so di che banca, una carta d'identità Svizzera ed una tessera di riconoscimento che mi sembrava della Polizia, non vi erano soldi. Posso dire che il proprietario del portamonete non era giovane, aveva circa sulla quarantina d'anni con i capelli corti chiari, l'ho visto nello spogliatoio. La sera tardi sempre a Sion, solo, mi sono recato presso un bancomat, non so dire di quale banca, dove ho tentato di prelevare, senza riuscirci, dopodiché gettavo il tutto in un cestino. Preciso che l'idea di questo furto é stata di \_\_\_\_\_, lui ha preso il borsellino." Le imputazioni, ammesse anche davanti al MP il 3 febbraio 2005, non pongono problemi di sorta e vanno quindi confermate senza ulteriori considerazioni. b) punti 1.3; 2.1 e 3.1. AAaG Interrogato il 25 gennaio 2005 dalla polizia giudiziaria in merito ad un furto nei pressi della discoteca \_\_\_\_\_ a Losanna, l'accusato ha dichiarato (cfr. verb. interr. PS 25.01.2005, inc. n. 24/2005, ali. 5 AI 14, pago 3): " D5: Lei conosce la discoteca \_\_\_\_\_ di Losanna, è successo qualcosa in tale discoteca? R5: Sì la conosco, una volta circa due mesi fa, tra novembre e dicembre, ero andato a trovare il \_\_\_\_\_ a Sion, ed il sabato sera siamo andati alla discoteca \_\_\_\_\_ di Losanna. Usciti dalla discoteca, ammetto che, con un sasso infrangevo il finestrino di un veicolo bianco, dallo stesso asportavo due borsette scure. All'interno delle borsette vi erano due portamonete con all'interno in totale circa 200.-/250.- CHF in contante, un telefono portatile (che teneva il \_\_\_\_\_), una macchinetta fotografica, che gettavo in quanto scadente e delle tessere bancarie, non ricordo esattamente quante, una era della posta." Reinterrogato in data 26 gennaio 2005 a questo riguardo, l'accusato ha precisato: (PS 26.01.2005) " D: In merito al furto con scasso a Losanna presso la discoteca \_\_\_\_\_, potrebbe essere più preciso? R: Come già

spiegato, mi trovavo in compagnia di \_\_\_\_\_ in quella discoteca, quando siamo usciti verso le ore 03.30/04.00, mi sono avvicinato ad un veicolo di colore bianco di piccola cilindrata, non saprei dire la marca ed il modello, e con un sasso trovato sul posto, frantumavo il finestrino lato conducente, dall'interno asportavo due borsette da donna e quindi ci allontanavamo. In una borsetta vi era un telefono marca Nokia (che ha tenuto il \_\_\_\_\_) ed un borsellino con del denaro; nell'altra borsetta vi era una macchina fotografica (che gettavo) ed un altro borsellino con altro denaro. In totale vi erano circa 200.-/250.- CHF in contanti, una minima parte, circa 50.- CHF la teneva \_\_\_\_\_ il resto la tenevo io. All'interno di un borsellino vi era una postcard, con la quale, sempre a Losanna ho tentato di prelevare in due posti differenti, alla posta ed in una banca che non so il nome. D: Mi sa dire con certezza la data in cui siete stati a Losanna? R: Sono sicuro che eravamo a Losanna il sabato 11.12.2004, in quanto in quel fine settimana ricordo che cambiavano gli orari dei treni." Le imputazioni, ammesse anche davanti al MP il 3 febbraio 2005, non pongono problemi di sorta e vanno quindi confermate senza ulteriori considerazioni. c) punto

#### **E. 1.4**

AAAg Interrogato il 21 gennaio 2005 dalla polizia giudiziaria in merito a furti commessi a Pazzallo, l'accusato ammette anche di essere l'autore, insieme a \_\_\_\_\_, di un furto a Losone nei pressi del ristorante/discoteca \_\_\_\_\_ e, più precisamente dichiara (verb. PS 21.01.2005): " D4: Parliamo ora del furto ammesso da parte tua, avvenuto a Losone presso la discoteca \_\_\_\_\_ in data 18.12.2004 verso le ore 00.30/01.00 circa, cosa ha da dire in merito? R4: In questo caso, mi trovavo sempre assieme al mio amico \_\_\_\_\_. Ci siamo recati presso la discoteca sopraccitata ed all'interno, dopo aver preso da bere ci sedevamo ad un tavolo. Da lì notavamo una borsetta di colore chiaro, mi sembra bianca e beige, che si trovava su di una sedia incustodita. Assieme, con una tecnica particolare direi con destrezza io ed il \_\_\_\_\_, ci impossessavamo della stessa, trafugandola fuori dal locale. Una volta all'esterno, controllando all'interno della borsetta, notavo delle chiavi appartenenti ad un veicolo specificatamente una BMW. Nella borsetta vi trovavo pure un cellulare, trattasi del cellulare Nokia di colore nero non conosco il modello che avete trovato nella mia stanza, ora in vostro possesso, la scheda SIM la gettavo nella spazzatura." L'imputazione, ammessa anche davanti al MP il 3 febbraio 2005, non pone problemi di sorta e va quindi confermata senza ulteriori considerazioni. Sul comportamento dell'imputato dopo il fatto va osservato che, una volta trovato l'indirizzo delle vittime, e si tratta di una ragazza di 28 anni, l'accusato, in compagnia dell'amico, si è recato nel palazzo indicato nei documenti per curiosare sul luogo in cui abitava, senza riuscirci in quanto il suo nome non figurava in quelli indicati sulle diverse porte d'entrata. " Sulle buste vi era il nome della \_\_\_\_\_, domiciliata a Brissago. Lasciavamo quindi la discoteca e ci portavamo a Brissago. Ammetto che eravamo curiosi di vedere dove abitava. A Brissago, trovavamo un suo indirizzo, sulle buste ve ne erano diversi. Giunti all'entrata di questo palazzo, entravo e salivo le scale passando i diversi piani, \_\_\_\_\_ aspettava all'esterno. Sulle diverse porte d'entrata che ho guardato non trovavo il nome di Altomonte e quindi lascio il posto. Non ho tentato di inserire la chiave in mio possesso in nessuna serratura. D3: Qualora avesse trovato l'appartamento cosa avrebbe fatto? R3: Ammetto che avrei tentato di entrarci, sarebbe entrato sicuramente anche il \_\_\_\_\_ che era all'esterno. Quella sera, controllavamo anche la casella postale a Brissago, avevamo la chiave, ma non siamo riusciti ad aprirla. Nei giorni seguenti, io e \_\_\_\_\_, abbiamo fatto ulteriori accertamenti in merito a questa persona, ma non siamo mai riusciti a

trovarla." (verb. PS 21.01.2005) d) punti 1.5.; 1.6.; 1.7.; 2.2.; 2.3.; 3.2.; 3.3.; 3.4. AAAG La notte dell'ultimo dell'anno \_\_\_\_\_ e AC 1 l'hanno passata assieme. Verso le ore 02.00-03.00 giunsero alla Discoteca \_\_\_\_\_ e, con il martelletto che si era già premurato di portare seco, \_\_\_\_\_ ha infranto il vetro di tre vetture asportando in particolare la borsetta, da cui ha poi estratto le carte di credito con le quali ha tentato, invano, di eseguire dei prelievi presso vari bancomat con lo stesso sistema che in passato aveva già dato buoni frutti. Per ragioni di economia redazionale ci si limita ad osservare che i fatti sono quelli esposti nei surriferiti punti dell'AAAG cui si rinvia. Se da un lato i reati come tali non sono contestati, dall'altro occorre evidenziare come nei confronti della \_\_\_\_\_ l'accusato abbia nuovamente avuto un atteggiamento assai ambiguo. Dopo averle sottratto la borsetta e tentato di prelevarle dei soldi senza riuscirci, il giorno dopo AC 1 si è messo in contatto con la donna: " Domenica 2 gennaio, dopo le ore 23 telefonicamente si è annunciato un signore informandomi che era in possesso di mie cose personali, che a suo dire mi potevano servire. Io intuendo che potevano avere un riferimento con il fatto del furto invitavo questa persona a volermele riconsegnare e non potendo io uscire lo invitavo a casa mia. Devo dire che il tipo era molto scettico e questo probabilmente per il fatto che temeva una mia segnalazione alla polizia. Rassicurato sul fatto che non avrei chiesto l'intervento della polizia e che per dargli garanzia avrei altresì mantenuta aperta la linea telefonica, ha quindi accettato di raggiungermi. (.....) Premetto che già al telefono avevo immaginato chi fosse, e ne ho avuto conferma quando l'ho visto davanti a me. Infatti l'ho riconosciuto come un frequentatore della discoteca \_\_\_\_\_ di Gordola. Non ricordo invece di averlo notato presso la discoteca \_\_\_\_\_. Il tipo che mi disse di chiamarsi \_\_\_\_\_ e che io lo contraddissi dicendogli \_\_\_\_\_, mi raccontò di aver rinvenuto per terra queste cose, le tessere, le chiavi, un portamonete e la borsetta. Egli disse di aver prelevato unicamente le tessere e le chiavi e di aver gettato sul piazzale il resto. Il dettaglio della refurtiva l'ho già descritto al momento della denuncia. In sostanza mi risultano mancanti: la borsetta, il portamonete, il cellulare e forse altre cosette che ora non ricordo. In casa mi ha ritornato tutte le tessere ad eccezione di una della farmacia e le chiavi di casa, tutte. Ha voluto vedere il bambino che era a letto e ha cercato in poche parole di avere appocchi con la sottoscritta, sia quella sera che successivamente al telefono. Infine con un SMS l'ho invitato a non più chiamarmi e da questo momento non l'ho più sentito." (verb. PS 17.01.2005) Circostanza confermata dallo stesso AC 1: " In serata giungeva un messaggio sul mio cellulare da un numero a me sconosciuto, lo scriveva la \_\_\_\_\_ dicendomi che tale numero era del suo ragazzo e di non richiamarla più. Da parte mia non ho più richiamato" (verb. PS 20.01.2005) e) punto

### **E. 1.8**

AAAG Nella denuncia 19.01.2004, in cui si costituisce parte civile, \_\_\_\_\_, lamenta il furto delle chiavi del proprio appartamento, del Mc Donald di Sierre e della propria auto marca Fiat, nonché di un natel Nokia 6610 dorato, tutti oggetti che si trovavano in una borsa appoggiata in un corridoio della scuola HEVS di Sion (all. 19 AI 14). Il mazzo di chiavi in questione è stato ritrovato nell'appartamento di \_\_\_\_\_ in occasione della perquisizione del suo appartamento avvenuta il 20.01.2005. AC 1 ha spiegato di aver trovato soltanto delle chiavi, di aver controllato a quale vettura si riferivano, tramite il telecomando dell'apertura delle porte. Pur avendo individuato il veicolo, chiese in giro a chi appartenessero e poi non ne fece nulla: le chiavi rimasero in suo possesso fino alla perquisizione seguita al suo arresto. Ha sempre negato di aver sottratto il natel, che non è stato rinvenuto peraltro fra i tanti che gli sono stati sequestrati. Questo giudice ritiene che

agli atti non vi sono prove sufficienti per affermare che AC 1- abbia rubato anche il citato natel. Egli infatti in ogni occasione ha sempre confessato i suoi addebiti (il caso che non abbia detto del punto 1.1. AAAG nella prima inchiesta va attribuito a una banale dimenticanza) e non vi è ragione di credere che si ostini inutilmente a negare il furto di un natel. D'altra parte che necessità c'è? La circostanza come tale cuba zero nella commisurazione della pena. In assenza di migliori e più rassicuranti accertamenti si deve ritenere la versione dell'imputato la più credibile. Trattandosi di oggetto trovato, non può trattarsi di furto. Egli però se n'è indebitamente impossessato nella misura in cui ha cercato di sapere a chi appartenesse e non già per poi restituirlo, altrimenti mal si comprende perché non l'abbia ridato alla legittima proprietaria, in ultima analisi portando le chiavi in polizia o depositandole nella vettura stessa. In siffatte evenienze trattasi di appropriazione semplice. Il valore intrinseco delle chiavi è irrilevante, la sua volontà di appropriarsene, dimostrata con l'accertarsi a quale vettura si riferissero senza però poi restituirle, non dipendeva certo dal valore dell'oggetto, rimasto indeterminato.

## **E. 2**

PC

## **E. 3**

PL 1

### **E. 3.3**

e 3.4. La signora \_\_\_\_\_ è stata interrogata dalla polizia il 24 febbraio 2003 quale rappresentante della ditta stessa ed in qualità di parte lesa. In merito ai furti commessi a suo danno da AC 1 e dallo stesso confessati, la signora \_\_\_\_\_ ha dichiarato: " La PL 1 è diretta da \_\_\_\_\_, mentre per quanto concerne la gestione del personale e produzione se ne occupa direttamente la sottoscritta. Gli interroganti mi informano che, in sede d'indagine, a carico del nostro dipendente AC 1 in Riazzino, operaio in genere, è emerso per sua stessa ammissione, di essersi reso autore materiale di furti ai danni della stessa ditta AC 1 ha significato di aver prelevato, in due circostanze, denaro contante dalla cassaforte murale presente nel nostro ufficio per complessivi Fr. 100.- (60/40). AC 1 lavora alle dipendenze della PL 1 a partire dal 18.02.2002. Preso conoscenza dei fatti indicati mi preme precisare quanto segue: ... Per quanto concerne il furto di denaro che AC 1 ha dichiarato di aver prelevato indebitamente dalla cassaforte murale dell'ufficio, sino ad oggi sia la sottoscritta che il personale dell'ufficio non era a conoscenza di questa situazione. In rappresentanza della PL 1, sporgo denuncia penale, contro AC 1 per titolo di furto e con questo intendo dire il denaro che AC 1 ha indebitamente asportato dalla cassaforte murale." (Verbale PS 24.02.03) Reinterrogato dalla polizia il 13 marzo 2003 su questi fatti \_\_\_\_\_ ha precisato: " Da quando ho iniziato a lavorare alla ditta PL 1 , entrando nell'ufficio contabile, avevo notato la presenza della cassaforte murale. Ero perfettamente a conoscenza che tutti i giorni veniva effettuata la contabilità degli incassi. Oltre ciò la mattina, quando iniziavo il lavoro, avevo rimarcato che la segretaria da un certo armadietto prelevava la chiave che apriva la cassaforte murale. Le segretarie terminano la giornata lavorativa sulla fascia oraria 17:30/18:30 al più tardi. Per me non esisteva pertanto alcun problema per poter mettere a segno furto di denaro depositato in cassaforte. Infatti io ero quasi sempre l'ultima persona che la sera usciva dalla ditta PL 1. In questo modo ho messo a segno, in due circostanze ben distinte, furto di denaro contante dalla cassaforte murale per ca. CHF 100.-. Sapevo fra l'altro che l'anziano sig. \_\_\_\_\_ ogni tanto prelevava

cartamoneta dalla cassaforte che poi cambiava in moneta spicciola. Il fondo cassa, per quanto a mia conoscenza non doveva superare i CHF 200.-- trattasi di una mia supposizione." In aula l'accusato ha aggiunto che in tali occasioni in cassa vi erano più soldi ma si è limitato a sottrarne un centinaio di franchi in tutto poiché corrispondevano ai suoi bisogni del momento. In queste circostanze la corte ha ritenuto di poter applicare, in virtù del principio della presunzione di innocenza, l'art. 172 ter CP non disponendo di elementi certi che l'agire dell'imputato non sia dipeso proprio dall'entità della refurtiva. Appare inoltre plausibile che \_\_\_\_\_, che peraltro durante tutta l'inchiesta ha sempre offerto la sua massima collaborazione agli inquirenti, si sia limitato, nonostante avesse la possibilità di rubare cifre maggiori, a quelle indicate anche per non destare sospetti, tant'è che la responsabile della ditta nemmeno se ne accorse. Per quel che è dell'imputazione di cui al capo N. 3.4, basta rilevare che la ditta PL 1 riscontrò pure un ammanco dal distributore automatico del caffè di proprietà della ditta PL 2. Nello stesso verbale del 13 marzo 2003 AC 1 ha ammesso: " distributore automatico delle bibite calde (...) asportato denaro contante dal contenitore della moneta per ca. CHF 400.-- + chiave di riserva per aprire l'apparecchiatura." Ne discende che l'imputazione va confermata senza ulteriori commenti.

c) Punti 3.5, 4.2 e 6.2 PC 1 interrogata dalla polizia giudiziaria in data 3 dicembre 2002 in merito al furto subito il giorno precedente a Tenero in via \_\_\_\_\_ verso le 18.25/18.45, ha così dichiarato (cfr. verb.PS 03.03.2002, all. AI 10): " In data ed ora sopra citati mi trovavo a Tenero in Via \_\_\_\_\_ per consegnare dei polli che portavo direttamente dal mio domicilio. Giunta sul posto, chiamavo verbalmente la signora \_\_\_\_\_ per farle vedere i diversi polli, che portavo nel baule della mia vettura (marca Honda Logo targata \_\_\_\_\_). A questo momento la signora usciva dal negozio (\_\_\_\_\_) e veniva in direzione della mia vettura per vedere e scegliere il suo pollo, nel frattempo ero già uscita dalla mia vettura e chiudevo la portiera ed aspettavo il giungere della signora. Preso il suo pollo, la signora rientrava nel negozio ed io riponevo la cassa dei polli all'interno del baule, chiudevo lo stesso ed entravo nel negozio per riscuotere l'equivalente del pollo di CHF. 55.-. Faccio notare che al momento in cui sono entrata nel negozio ho lasciato l'auto chiusa con le chiavi nel blocchetto d'avviamento e la borsetta era posta all'interno dell'auto sul sedile passeggero anteriore, io all'esterno non notavo niente di particolare udivo unicamente un rumore. Presumo che il rumore possa essere stato provocato dalla maniglia della portiera lasciata di fretta, come se ti scappa dalle mani. Dopo aver udito questo rumore non ci badavo e avevo già riscosso i soldi del pollo. Uscivo dal negozio salivo in auto e i soldi li riponevo nella tasca sinistra della giacca, mentre la borsetta si trovava ancora nello stesso posto di dove io l'avevo lasciata. Nel frattempo mi recavo a fare un'altra consegna nelle vicinanze a circa 200 metri di distanza. Parcheggiavo vicino all'abitazione scendevo chiudendo la portiera con sempre le chiavi nel blocchetto d'avviamento ed andavo a bussare alla porta. In questo frangente notavo unicamente tre persone di cui due bambini ed un adulto, i quali conosco ma non bene. Dopo aver bussato ritornavo verso l'auto aprivo il baule mentre la signora si avvicinava per prendere una cassa di polli, chiudevo il baule ed accompagnavo la signora all'entrata della sua abitazione, per riscuotere la somma di CHF. 190.-. La stessa mi pagava 200.-- ed io dovevo ritornarle CHF. 10.-, ritornavo verso l'auto per prendere il mio portamonete che era riposto all'interno della mia borsetta quando mi avvedevo che all'interno lo stesso mancava, subito ricontrollavo bene all'interno della borsetta e sul sedile ma non lo ritrovavo." (verb. PS 10.03.2003, all. AI 32) (...) Giunto nel frattempo sul luogo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, con il quale mi recavo presso il suo domicilio dove dapprima bloccavo il telefono portatile e poi la carta EC della banca UBS.

D1: quanto tempo é trascorso dal momento che si é accorta che mancava il tuo portamonete? R1: sono trascorsi 10-15 minuti, tra le ore 18.25/18.45. D2: dopo essersi accorta che mancava il suo portamonete contenente la carta EC, quanto tempo é trascorso per bloccarla. R2: sono trascorsi ca 20-30 minuti, tra le 19.05/19.15. D3: nel suo portamonete teneva il suo codice PIN della carta? R3: no, non l'avevo segnato ,da nessuna parte. D4: il codice PIN era una data di nascita o un numero di targa? R4: si era la mia data di nascita \_\_\_\_\_, cioè \_\_\_\_\_. D5: come possono avere fatto a ritirare l'importo di CHF. 5990.- dal suo conto bancario ed ha indovinare il codice PIN? R5: ho un prelievo giornaliero massimo di 5000.- e un limite EC di 1000.- ed presumo che abbiano scoperto il mio codice PIN tramite la mia carta d'identità ove vi é la mia data di nascita. Il 10 dicembre 2002 il PP Arturo Garzoni, su richiesta della polizia cantonale 9.12.2002, ha emesso un ordine di perquisizione e sequestro nei confronti della UBS SA di tutto il materiale inerente al prelievo effettuato il 2 dicembre presso la filiale di Locarno, nonché del filmato che ritrae il prelevante stesso (inc. n. 173/2004, AI 4 e 5). In seguito alla falsa denuncia esposta da AC 1 ed a un confronto dei fotogrammi sequestrati alla UBS con quelli spediti dalla Posta relativi al postomat di Chiasso, è infine stato identificato l'autore degli indebiti profitti con AC 1, il quale ha poi confessato. Interrogata il 10 marzo 2003 ed informata dell'avvenuta identificazione dell'autore del reato perpetrato ai suoi danni, PC 1 ha confermato sia gli illeciti prelievi sia l'utilizzo della carta Manor (verb. PG 10.03.2003): " Per quanto mi concerne confermo che con la carta EC sono stati eseguiti dei prelievi pari a Fr 5'990.-. Parimenti la carta Manor à stata pure usata in diverse occasioni, come da fattura Manor del 16.01.2003, per acquisti ammontanti a Fr. 272.65. Fattura che ho già consegnato allo scrivente)." AC 1 è reo confesso fatto salvo per il cellulare che non è indicato nell'atto di accusa: " Ricordo pure di essermi reso autore, qualche giorno prima, di un'analogo furto ai danni del detentore o detentrici di un'autovettura di piccola cilindrata di colore nero. Questo accadeva in zona di Tenero nel parcheggio antistante il negozio di fiori \_\_\_\_\_. In quell'occasione trovata la vettura non assicurata a chiave, entravo all'interno dell'abitacolo e dal sedile passeggero anteriore mi impossessavo indebitamente del portamonete colà riposto. All'interno di quest'ultimo ebbi modo di trovare carte di credito, denaro in contante per una cifra irrisoria. In seguito presso il bancomat dell'istituto di credito UBS filiale Locarno Piazza Grande ho effettuato alcuni prelievi di denaro contante. Oltre alla carta di credito in questione ho rinvenuto la carta di credito Manor che ho indebitamente utilizzato sia in Ticino che oltre Gottardo. Gli interroganti mi informano che l'autore, rinvenuto nella borsetta il portamonete della danneggiata contenente alcune carte di credito, tra cui quella UBS, presso lo sportello elettronico dell'istituto di credito menzionato, filiale di Locarno Pza. Grande, ha effettuato, verso le ore 19:00, diversi prelievi di denaro contante in ragione di complessivi CHF 5'990.--. Gli interroganti mi sottopongono in visione alcuni fotogrammi estrapolati dall'impianto video di sorveglianza presente presso lo sportello elettronico della banca UBS di Locarno, sui quali figura l'autore materiale degli illeciti 02.12.2002 ore 19:12:31). Invitato a precisare se conosco la persona ivi raffigurata rispondo che trattasi del sottoscritto. Vengo informato che la danneggiata ha segnalato inoltre l'illecito uso della carta cliente Manor, presso diversi distributori/chioschi nel Ticino e oltre Gottardo, per complessivi CHF 272.65. Mi vengono pertanto contestati i singoli illeciti effettuati presso i bancomat UBS di Locarno e chioschi Shell CH e meglio: - bancomat UBS Locarno Pza Grande il 02.1.2002 CHF 2'000.- - bancomat UBS Locarno Pza Grande il 02.1.2002 CHF 3'000.- - bancomat UBS Locarno Pza Grande il 02.1.2002 CHF 50.- - bancomat UBS

Locarno Pza Grande il 02.1.2002 CHF 940.-. Totale prelevamenti CHF 5'990.--. - chiosco \_\_\_\_\_ -stazione Shell il 22.12.2002 CHF 51.60.- - chiosco \_\_\_\_\_ -stazione Shell \_\_\_\_\_ -1603 Villet le/VD -il 22.12.2002 CHF 51.25.- - chiosco \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ -stazione Shell - il 26.11.2002 CHF 54.35.- - chiosco \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ -stazione Shell - il 29.12.2002 CHF 54.35.- - chiosco \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ -stazione Shell -il 30.12.2002 CHF 61.10.-. Totale addebiti CHF 272.65. Effettivamente mi sono recato, nelle date suindicate oltre Gottardo sempre per le analoghe ragioni dichiarate in apertura del presente verbale (ricerca di lavoro). ADR: sono riuscito ad identificare il no. codice PIN della carta di credito UBS poiché rispecchiava la data di nascita della danneggiata che avevo appreso leggendo la sua carta d'identità CH pure rinvenuta nel portamonete. ADR: uscito dalla ditta PL 1, in quella occasione, avendo bisogno di denaro, mi ero prefissato l'idea che se, strada facendo, sul cammino di rientro verso casa, avessi trovato una vettura aperta (non assicurata a chiave) avrei rovistato all'interno alla ricerca di denaro, portamonete o carte di credito." (verbale PS 24.02.03) d) Punti 3.6, 4.3 e 6.3 \_\_\_\_\_ interrogata dalla polizia giudiziaria il 4 gennaio 2003 in merito al furto subito lo stesso giorno alle ore 11.30/12.15, ha così dichiarato (verb. PS 4.01.2003) " In data odierna mi sono recata presso la Ditta PL 1. Ho parcheggiato la mia vettura nei parcheggi della ditta, nei pressi del magazzino. Scendendo dal mio veicolo non mi sono accorta che il mio portamonete mi era caduto per terra. Quando mi sono recata in un negozio per effettuare degli acquisti mi sono accorta d'aver smarrito il borsellino. In esso vi erano: - 2 tessere Postomat - 1 tessera Visa UBS - carta d'identità - denaro contante di frs. 200.00 - tessera Cassa Malattia." \_\_\_\_\_ ha inoltre sporto denuncia contro ignoti anche alla regione carabinieri Piemonte e Valle D'Aosta, stazione di Cannobio l'11 gennaio 2003, poiché risultava un tentativo di prelievo con la sua carta UBS ad Intra, da lei non effettuato (cfr. denuncia carabinieri Piemonte e Valle D'Aosta 11.01.2003, inc. n. 173/2004, all. AI 27). Riconvocata dalla polizia il 26 febbraio 2003 \_\_\_\_\_ ha aggiunto quanto segue (verb. PS 26.02.2003): " Voglio informare l'agente interrogate che quando mi trovavo presso la ditta PL 1 a Tenero, dove ho perso il mio borsellino, vi era il noto AC 1. Con questo non voglio incolpare AC 1, ma comunque ho dei sospetti contro di lui." Nuovamente interrogata il 4 gennaio 2003 dalla polizia cantonale in merito al furto subito in stessa data tra le ore 11.30 e le 12.45, la stessa ha dichiarato che l'autore del furto aveva inoltre effettuato degli illeciti prelievi con una Postcard rinvenuta nel portafogli rubato (verb. PS 4.03.2003): " Alle ore 15.03 ho bloccato le tessere della Posta. Poco prima avevo bloccato la tessera Visa. Il servizio della carta VISA mi ha subito informato che alle ore 12.05 qualcuno aveva tentato di prelevare con la mia tessera senza però riuscire nel suo intento, questo per due volte. Il servizio della carta Postomat non mi poteva informare in merito ai prelievi, ho così stampato l'estratto conto. Da qui si può constatare che mi sono stati prelevati in un primo tempo Fr. 200.- ed in seguito Fr. 800.- per un totale di Fr. 1'000.-)." AC 1 è reo confesso. Egli infatti ha dichiarato agli agenti di polizia: " Tenero -PL 3 -negozio PL 1 -il 04.01.2003 -verso le ore 11 :30 - asportato portamonete e carta di credito postcard + prelevamento postomat Tenero di CHF 1'000.--. ADR: sono l'autore materiale del furto suindicato. All'interno del portamonete rinvenivo una postcard a nome della danneggiata nonché l'annotazione con il numero di codice PIN, Oltre ciò trovavo pure denaro contante in ragione di ca. CHF 200.--. Presso il postomat di Tenero, procedevo al prelievo in contante per la somma complessiva di CHF 1'000.--. Denaro utilizzato per sopportare spese personali e pagamenti arretrati." (verbale PS 13.03.2003) e) Osservasi per il resto che \_\_\_\_\_ è stato licenziato in tronco dalla ditta PL 1. Come da accordi con la

stessa, dal suo ultimo stipendio, sono stati dedotti gli importi necessari a tacitare sia la ditta PL 1 medesima, sia la PL 2 sia la signora PL 3 (Verbale PS 13.03.03).

**E. 4**

PL 2

**E. 5**

PL 3

**E. 6**

TE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente

La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia	fr.	450.--
Inchiesta preliminare	fr.	430.--
Testi	fr.	78.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	50.--
fr.		1'008.--

=====

**E. 6.1**

dell'atto di accusa; 1.2.4. il 15 gennaio 2004, a Sion, trattenuto un mazzo di chiavi di \_\_\_\_\_, appropriandosene, dopo aver individuato a quale vettura si riferivano, azionando il relativo telecomando. 1.3. ripetuto furto, in parte tentato per avere 1.3.1. in 11 occasioni, di cui 2 tentate, tra il 4 novembre 2001 e il 3 febbraio 2003, a Riazzino e Tenero sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, gioielli, denaro, tessere bancarie, un impianto di videosorveglianza e altre cose mobili per un valore complessivo di fr. 2'330.-; 1.3.2. in 7 occasioni, nel periodo novembre/dicembre 2002 sino al 1 gennaio 2005 a Sion, Losanna, Losone e Pazzallo, agendo in correatà con \_\_\_\_\_ e in un'occasione da solo, sottratto denaro, tessere bancarie, telefoni cellulari, apparecchi fotografici, indumenti e altri oggetti per un valore complessivo di fr. 5'368.-; 1.4. ripetuto danneggiamento per avere 1.4.1. in 3 occasioni, dopo il novembre 2001 e sino al 4 gennaio 2003, a Riazzino e Tenero gettato due fotografie, 2 portamonete e alcuni documenti precedentemente sottratti in occasione di alcuni dei furti di cui sub. 1.3.1; 1.4.2. in 3 occasioni, tra il 12 dicembre 2004 e il 1 gennaio 2005, agendo in correatà con \_\_\_\_\_, al fine di commettere parte dei furti di cui sub 1.3.2, danneggiato automobili altrui provocando danni non quantificati; 1.5. ripetuta truffa tentata/mancata per avere, a scopo di indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia persone, affermando cose false o dissimulando cose vere al fine di indurle ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio, e meglio 1.5.1. il 14.01.2002, a Riazzino, ordinato presso la ditta \_\_\_\_\_ un set PC portatile del valore di CHF 3'311.95, utilizzando la relativa cartolina di ordinazione estrapolata da un catalogo sottratto nell'appartamento di PC 2, sottoscrivendo l'ordinazione con la falsa firma di quest'ultima; 1.5.2. nel gennaio 2002, a Bellinzona, dichiarato contrariamente al vero ad una funzionaria della Posta che a debito dei propri conti postali erano stati effettuati dei prelievi abusivi, allo

scopo di ottenere dalla Posta il rimborso della somma complessiva di CHF 1'778.90, che aveva portato in dare i suoi conti postali; 1.6. abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, in parte tentato per avere 1.6.1. in 5 occasioni, tra il 10 marzo 2002 e il 4 giugno 2002 a Sementina, Tenero, Bellinzona e Riazzino, servendosi in modo abusivo di dati e della tessera Postcard n. \_\_\_\_\_ a danno di PC 2, effettuato a proprio favore rifornimenti di carburante per complessivi CHF 207.45.-; 1.6.2. il 2.12.2002 a Locarno, , servendosi in modo abusivo di dati e della carta EC UBS n. \_\_\_\_\_ a danno di PC 1, ottenuto a proprio favore il trasferimento di complessivi fr. 5'990.-; 1.6.3. in 5 occasioni, tra il 22.12.2002 e il 30.12.2002 a Riazzino, Villet/VD, Losone, Martigny/VS e Mendrisio, servendosi in modo abusivo della carta Manor a danno di PC 1, effettuato a proprio favore rifornimenti di carburante e/o acquisti di merce per complessivi CHF 272.65.-; 1.6.4. il 4 gennaio 2003, a Tenero, servendosi in modo abusivo di dati e della carta Postcard a danno di \_\_\_\_\_, ottenuto a proprio favore il trasferimento di complessivi fr. 1'000.-; 1.6.5. in almeno 6 occasioni, tra il novembre/dicembre 2002 fino al 1. gennaio 2005, a Losanna, Morcote, Lugano, Rivera e Tenero, agendo in correttezza con \_\_\_\_\_ nonché a Sion agendo singolarmente, servendosi in modo abusivo di dati e di carte bancarie sottratte in occasione dei furti di cui sub 1.3.2 tentato di ottenere a proprio favore il trasferimento di attivi appartenenti a terzi; 1.7. ripetuta violazione di domicilio per essersi indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, ripetutamente introdotto nell'appartamento di PC 2, e segnatamente nelle circostanze di cui sub. 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 e 1.5.1; 1.8. falsità in documenti per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1.5.1, al fine di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé un indebito profitto, formato e fatto uso di un documento falso, inserendo i dati personali di PC 2 su una cartolina di ordinazione della ditta \_\_\_\_\_ e apponendone la firma falsificata di quest'ultima, allo scopo di ottenere l'invio di un set PC del valore di CHF 3'311.95; 1.9. sviamento della giustizia per avere il 16.01.2003, a Locarno, allo scopo di chiedere ed ottenere poi il rimborso dalla Posta, sporto dinanzi alla Gendarmeria di Locarno denuncia penale contro ignoti per titolo di abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati, asserendo contrariamente al vero che a debito del suo conto giallo n. \_\_\_\_\_ rispettivamente del suo conto deposito n. \_\_\_\_\_ erano stati effettuati, nel periodo 21-27.12.2002, prelievi abusivi presso i postomat di Tenero, Sion, Airolo, Chiasso e Como per complessivi fr. 1'798.90, mentre in realtà tali prelievi erano stati da lui stesso effettuati; e meglio come descritto nell'atto di accusa e precisato nei considerandi. 2. AC 1 è prosciolto dall'accusa di furto di cui al punto 1.8. dell'atto di accusa 3 marzo 2005. 3. Di conseguenza \_\_\_\_\_ è condannato: 3.1. alla pena di 12 (dodici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto; 3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 450.- e delle spese processuali. 4. \_\_\_\_\_ è inoltre condannato a pagare le seguenti indennità: 4.1. fr. 10'000.- a PC 2 (di cui Fr. 4'461.55 per danni materiali, Fr. 2'500.- per spese legali ed il resto per torto morale); 4.2. fr. 2'500.- (di cui Fr. 1'990.- per danni materiali e il rimanente per spese legali) a PC 1; 4.3. fr. 1'012.70 a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, e per esse alla \_\_\_\_\_, § Per il resto le parti civili sono rinviate al competente foro civile. 5. E' ordinato, a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, il sequestro conservativo dei seguenti oggetti: 5.1. natek Nokia argento mod. 6210 no. \_\_\_\_\_ 5.2. natek Siemens grigio mod. M50 no. \_\_\_\_\_ 5.3. natek Nokia viola mod. 6510 no. \_\_\_\_\_ senza carta SIM 5.4. natek Nokia nero mod. 6600 no. \_\_\_\_\_ con display rotto senza SIM 5.5. natek Swisscom mod. Sharp 30 grigio 5.6. un'autoradio marca Sony XR 5880 R serie \_\_\_\_\_ 5.7. un frontalino marca Sony XR 5880 R 5.8. un lingottino in argento CS

del peso di 5 g. 6. È ordinata la confisca dei seguenti oggetti sequestrati al condannato: 6.1. un frangivetro di colore rosso 6.2. un paio di guanti in colore bianco 6.3. due paia di guanti neri 6.4. una torcia marca Daimon 6.5. una torcia marca Philips 7. È ordinata la restituzione all'imputato dei rimanenti oggetti già sequestrati dalla polizia. 8. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Intimazione a: terzi implicati 1. PC 1 2. PC 2 3. PL 1 4. PL 2 5. PL 3 6. TE 1 Per la Corte delle assise correzionali Il presidente La segretaria Distinta spese :

Tassa di giustizia	fr.	450.--	Inchiesta preliminare	
fr. 430.--	Testi		fr. 78.--	Spese postali,tel.,affr.
in blocco	fr. 50.--	fr. 1'008.--	=====	

## E. 7

Giusta l'art. 123 CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione. Nei casi poco gravi, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66). La pena è della detenzione e il colpevole è perseguito d'ufficio, se egli ha fatto uso di veleno, di un'arma o di un oggetto pericoloso, se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura. Le lesioni semplici intenzionali sono un reato di risultato. Occorre una lesione all'integrità fisica o psichica (DTF 119 IV 26) di una certa intensità, che non causi alla vittima pericolo di morte o un'infermità permanente. In generale si riconoscono come lesioni semplici i casi che necessitano normalmente di cure mediche (Stratenwerth, BT I, N. 6-10), stati assimilabili a malattie (Trechsel, Kurzkomentar, N2 ad art. 123). L'agente deve commettere un atto pericoloso, proprio a causare delle lesioni: ciò che caratterizza il reato è ciò che l'autore vuole e che si realizza. Vi è quindi lesione anche quando l'agente provoca una malattia, la aggrava o ne ritarda la guarigione (DTF 119 IV 26), ciò che non necessariamente implica che la lesione debba essere causata da un contatto fisico tra aggressore e vittima (Rehberg/Schmid, III, p. 26; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, N5-10 p.58; Corboz, Les infractions en droit suisse I, N. 13-15 p. 138), cosicché porre qualcuno sotto l'influsso della droga configura a una violazione dell'integrità fisica assimilabile a una malattia e dunque costitutiva di lesioni (DTF 103 IV 70). L'elemento soggettivo – e meglio ciò che l'agente vuole – è quindi un elemento costitutivo del reato che deve concernere tanto l'atto come tale quanto il risultato. a) La difesa, che non ha contestato i fatti come tali, ha chiesto il proscioglimento dell'accusato poiché, in buona sostanza, quelli che AC 1 ha fatto, non sarebbero in sé atti idonei a cagionare lesioni alla salute. A sostegno della sua tesi ha evocato l'esempio della persona vicina al capoufficio che convince quest'ultimo a licenziare un'impiegata con lo scopo, raggiunto, di farla star male o, peggio, della vittima di una violenza carnale che subisce delle lesioni psichiche importanti e, non per questo, il suo aggressore viene punito anche per il reato di lesioni. In buona sostanza secondo la difesa il comportamento dello "stalker" non sarebbe "Tatbestandmässig". In assenza di una norma speciale che punisca lo "stalking", la condanna dell'accusato violerebbe il principio nulla poena sine lege certa. b) Il diritto penale svizzero non punisce lo "stalking" come tale, ossia il solo atto di disturbare, di molestare, di infastidire o di perseguire qualcuno. La giurisprudenza, invero scarna al riguardo data la relativa "novità" del fenomeno, ha però già avuto modo di stabilire che questo comportamento è costitutivo di coazione allorquando, ad esempio, l'agente intralcia

la libertà di qualcuno, obbligandolo a compiere o a tollerare atti contrari alla sua volontà (DTF 129 IV 262). In altri termini, atti che, come tali non configurano alcun reato, possono essere costitutivi del reato voluto dall'agente. c) Nella fattispecie AC 1 ha commesso sistematicamente più atti di persecuzione nei confronti della vittima, come entrarle in casa senza il suo permesso, rubarle oggetti, usare la sua carta di credito, ecc. così come pure tutta una serie di atti di per sé non penalmente illeciti, anche se lesivi della privacy, come suonarle il campanello o toccarle le sue cose. Lo ha fatto rimanendo anonimo non solo per sottrarsi alle sue responsabilità ma pure perché voleva che la ragazza stesse male non capendo cosa le stesse succedendo. Determinante è il risultato che AC 1 ha voluto e ha ottenuto: far star male la PC 2, farle paura, ledere la sua salute psichica. Si tratta di atti che sono in stretto nesso di causa con lo stato di malattia di PC 2 e quindi con le cure cui ha dovuto sottoporsi. Poco importa poi che alcuni di questi atti siano costitutivi di altri reati come i furti o il danneggiamento e ancora la violazione di domicilio, poiché l'accusato ha agito nell'intenzione di ledere tutti i diversi beni protetti e meglio sia il patrimonio, sia la libertà personale come pure l'integrità fisica della vittima. Ne discende che il comportamento di AC 1 è costitutivo pure del reato di lesioni semplici. In siffatte evenienze deve essere riconosciuto anche il concorso con gli altri atti già di per sé costitutivi di reato, il bene protetto essendo diverso. d) Non è quindi lo "stalking" come tale ad essere punito, ma il comportamento generale di AC 1, e meglio ciò che ha fatto ed il risultato che ha voluto. Altra cosa è il dibattito in atto in tutta Europa sulla punibilità dello "stalking" come tale (in Italia ed in Germania sono al vaglio dei rispettivi Parlamenti progetti di legge in tal senso), che ruota attorno alla questione di sapere se occorra offrire una protezione penale alle vittime prima che si realizzi un risultato costitutivo di un altro reato come la coazione nel caso in cui venga limitata la libertà personale o, come in casu, le lesioni che sono il risultato che l'accusato ha ottenuto per mezzo di comportamenti che possono essere assimilati allo "stalking". Del resto in una società in continua e costante evoluzione anche l'interpretazione del diritto deve attualizzarsi per rispondere alle esigenze del mondo che cambia.

## **E. 8**

Come detto l'accusato, per i reati fin qui illustrati, è stato in carcere preventivo dal 24 febbraio al 18 marzo 2003. Una volta scarcerato AC 1 ha percepito per un certo periodo la disoccupazione dopo una carenza durata tre mesi. Si è poi trasferito a Brunnen dove ha fatto la stagione estiva quale cuoco in un ristorante italiano. Poi è rientrato in Ticino a suo dire per stare più vicino alla madre malata. Da ottobre a dicembre 2004 ha lavorato in un cantiere nautico a Riazzino. Al momento del secondo arresto non aveva lavoro. Per la precisione va detto che i fatti di cui al punto 1.1. e 3.5 dell'atto di accusa aggiuntivo si sono verificati, come chiarito in aula, prima della sua precedente carcerazione preventiva. Si tratta di un furto commesso in correità con il già citato \_\_\_\_\_ a Sion. I due, nell'inverno 2002/2003, ma prima del 18 marzo 2003, si trovavano presso il caffè \_\_\_\_\_. Notavano una borsetta nera sotto a delle giacche. Se ne impossessarono e, a casa del \_\_\_\_\_, ne verificarono il contenuto. Vi trovarono pochi soldi ed alcuni documenti tra cui una carta bancaria, con la quale poi AC 1 tentò invano di prelevare del denaro. (verbale PS 27.01.2005).

## **E. 9**

AC 1 è stato nuovamente arrestato il 20 gennaio 2005 poiché sospettato di aver commesso, in correità con il \_\_\_\_\_, ulteriori furti con scasso nonché prelevamenti indebiti da

altri bancomat sempre con lo stesso sistema: furto della carta di credito e tentativo, queste volte sempre vano, di prelevare del denaro mediante l'indicazione dell'anno di nascita, del numero della targa o di altre informazioni che potevano essere ricondotte alle vittime. Associato alle carceri pretoriali di Bellinzona, è stato trasferito al PCT il 1° febbraio 2005, dove è a tutt'oggi detenuto. Ma andiamo con ordine. a) punti

## **E. 10**

Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena. La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in re M.) Per il resto è appena il caso di ricordare che nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S.). a) La colpa di AC 1 è estremamente grave. Quo a PC 2 va detto che egli l'ha ripetutamente molestata e derubata con un duplice fine: arricchirsi e farla star male. Per quel che riguarda le molestie costitutive di lesioni semplici, AC 1 ha agito con una ripetitività impressionante: per oltre un anno ha seguito ad entrare nell'appartamento della ragazza per farle del male, per ledere la sua salute psichica. In possesso della chiave, sapeva che la donna, in assenza di effrazione, avrebbe sofferto non dandosi spiegazioni per quanto le accadeva. Pure il movente è apparso futile e vigliacco: vendicarsi del fatto che la PC 2 aveva una sua vita privata nella quale lui non c'entrava, senza nemmeno tentare mai di avvicinarla come fa ogni essere umano interessato ad un'altra persona. E non vi è peggior cosa che sentirsi perseguitati in casa propria, cosicché anche il pregiudizio alla salute arrecato è stato importante, tant'è che la donna ha dovuto sottoporsi a cure mediche non certo trascurabili. Va poi sottolineato che questo turbare, molestare con insistenza e pervicacia la propria vittima, per una vendetta fine a sè stessa, per fatti che non esistono, denota un'assenza di scrupoli fuori dal comune. Aggiungasi che in entrambe le occasioni che sono alla base dei due atti d'accusa, ha cessato la sua attività delinquenziale solo con l'arresto. Mai, in altre parole, si è fermato da solo. b) Questa colpa si aggrava ulteriormente

per il fatto che agiva pure a scopo di lucro. La derubava non solo per farle del male psicologicamente, ma anche per arricchirsi vendendo a sua volta parte della refurtiva nonché per far bella figura nei confronti delle ragazze con cui riusciva comunque ad avere una relazione, così come ha regalato alle sue nuove compagne alcuni dei gioielli sottratti.

c) AC 1 ha pure rubato al suo datore di lavoro nonché a clienti dello stesso. E' ben vero che l'entità globale del maltolto tutto sommato non è di particolare valore, ma è altrettanto vero che in numerose occasioni, ha tentato di prelevare danaro dai conti delle titolari e, in un'occasione, prima che la carta potesse essere bloccata, ha sottratto quasi CHF 6'000.-. Ciò che la dice lunga sulla sua disponibilità a sottrarre danaro altrui.

d) Questo continuo ripeter si nel commettere sempre lo stesso reato è un fattore di aggravio della colpa. Pure le modalità non vanno banalizzate come l'appropriazione delle borsette incustodite, pensare al numero di codice delle carte in funzione di informazioni rilevabili tra gli effetti personali delle vittime, agire in orari più idonei, tant'è che non è mai stato preso in flagrante. Colpa che risulta ulteriormente aggravata da una recidiva (ben inteso non in senso tecnico) di fatto nella misura in cui, una volta scarcerato, nel giro di pochi mesi si è rimesso a commettere gli stessi reati. Non può poi non preoccupare l'approccio con le vittime \_\_\_\_\_, di cui ha cercato invano l'abitazione con lo scopo di entrarle in casa, e \_\_\_\_\_ presso la quale si è recato a restituirle la refurtiva - non senza aver tentato la notte prima di prelevare indebitamente dal suo conto in più di un'occasione - con lo scopo di entrare in qualche modo nella sua vita, tant'è che la donna gli dovette in seguito inviare un sms dal cellulare dell'amico per non essere più importunata.

e) AC 1 ha inoltre leso più beni protetti e meglio l'integrità della persona, il patrimonio, la libertà personale, la falsità in atti e l'amministrazione della giustizia. Il tutto con atti ripetuti nel tempo, con continuità e per un periodo piuttosto lungo.

f) A favore dell'imputato sono per contro state considerate la sua formale incensuratezza, il fatto che è un giovane adulto e la buona collaborazione offerta agli inquirenti, anche se ciò ancora non può essere definito un pentimento. In aula infatti AC 1 non ha avuto una sola parola di scusa o di solidarietà per la vittima PC 2 e, allorché gli è stata data la possibilità di dire la sua in fine di processo, non ha pensato che ai suoi natali di cui chiede la restituzione perché contengono dati personali a lui cari.

g) Tutto ciò considerato e ben ponderato, è apparso equo e giustificato infliggere a AC 1 una pena di 12 mesi di detenzione.

## **E. 11**

Come previsto dall'art. 41 n.1 CP, il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a 18 mesi o a una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1) e se, nei 5 anni precedenti il reato commesso, egli non ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a 3 mesi per un crimine o un delitto intenzionale (cpv. 2). È indubbio che per natura e durata una pena privativa di libertà di 12 mesi di detenzione può essere sospesa condizionalmente, ricorrendo tra l'altro i presupposti oggettivi del cpv. 2. La sola questione litigiosa è quindi se il presupposto soggettivo dell'art. art. 41 n. 1 CP sia adempiuto nella fattispecie ossia se in funzione degli antecedenti e del carattere del ricorrente, sia prevedibile che tale misura lo dissuada dal commettere altri crimini o delitti (DTF 119 IV 195; 114 IV 95). In un certo senso si tratta di fare un pronostico sul comportamento futuro del condannato (DTF 119 IV 195, 117 IV 3). Per decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere a una valutazione globale (DTF 119 IV 195; 117 IV 3; 114 IV 95). Occorre considerare, le

circostanze in cui è stato commesso l'atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale del condannato e la sua reputazione al momento del giudizio, segnatamente il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF 12.3.2003 6S.47712002). Il pronostico deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire il carattere dell'accusato e le sue chance di ravvedimento (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è indispensabile un esame globale della personalità dell'autore. Vaghe speranze circa il suo comportamento futuro non sono sufficienti per emettere un pronostico favorevole (DTF 115 IV 81). Nel formulare un pronostico sulla condotta futura del condannato, il giudice di merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento; nell'esercitarlo è peraltro tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81 e 105 IV 291). AC 1 presenta tutte le caratteristiche tipiche della persona per la quale deve essere formulata una prognosi negativa. Innanzi tutto egli non ha saputo cogliere l'occasione della sua scarcerazione avvenuta dopo nemmeno un mese dall'arresto. Una volta rimesso in libertà ha ricominciato, pochi mesi dopo, a commettere dei furti, il primo già in maggio/giugno 2004 (AAA g n. 1.2.), per poi continuare facendo uso pure di oggetti atti allo scasso. Dal profilo professionale, al di là delle sue apodittiche affermazioni, AC 1 non ha un futuro non solo certo ma neanche probabile, agli atti non essendovi una sola richiesta di lavoro che dal carcere avrebbe certo potuto fare. D'altro canto un lavoro in Svizzera interna l'aveva, ma ha preferito tornare in Ticino senza prospettive: stare vicino alla madre è senz'altro un sentimento nobile, ma se questo poi è accompagnato da un continuo rubare proprio perché non si hanno i mezzi per garantirsi il sostentamento, non assurge ad elemento che permette di formulare una prognosi favorevole. D'altra parte, senza lavoro, AC 1 non sarebbe nemmeno pronto ad impiegare il tempo libero in modo costruttivo: la madre malata ed il padre con difficoltà finanziarie tali che ogni tanto era lo stesso accusato che lo aiutava economicamente all'epoca in cui lavorava presso la ditta PL 1 ("per comprarsi piccole cose o per fare ad esempio la benzina" PS 16.01.2003), non costituiscono di certo una garanzia al riguardo, tanto più che l'imputato ha ormai quasi 25 anni. Del resto da quando è tornato in Ticino AC 1 non ha più lavorato in modo stabile e pure la sua intenzione, espressa al momento della sua messa in libertà provvisoria, di cercare di trasferirsi in Italia è rimasta lettera morta (verb. MP 04.02.2005). Ad ulteriore elemento che induce ad escludere una prognosi favorevole vi sono pure le preoccupanti analogie tra il comportamento assunto con la PC 2 oggetto del primo procedimento, e quello poi avuto con la \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ nel secondo, dopo la sua scarcerazione, e meglio: rubare loro oggetti per poi entrare nella vita privata delle vittime. Infine in aula AC 1 non è parso particolarmente pentito: all'invito del presidente volto a spiegare i fatti ha preferito, infastidito, rinviare ai verbali in atti e, in ultima analisi, al momento di dire l'ultima parola, il suo pensiero non è andato alla PC 2 presente in aula ma ai suoi telefonini, segno che ancora non vi è stata quella presa di coscienza delle proprie responsabilità che è condizione indispensabile per formulare una prognosi favorevole. Ne discende che per AC 1 s'impone un periodo di riflessione in carcere affinché mediti sugli errori commessi e sul danno cagionato alle vittime. Nessuna norma di sicurezza appare di poi adeguata. Il patronato, che altro non è che una forma speciale di norma di condotta ex art. 41 CP si giustifica semmai in caso di sospensione condizionale della pena: norme di condotta che l'autorità di esecuzione, se lo riterrà opportuno, potrà adottare al momento della liberazione (art. 45 CP).

## **E. 12**

La decisione della Corte d'assise sulle pretese di diritto civile presuppone, oltre alla condanna dell'accusato (art. 266 e 272 CPP), l'esistenza di dati sufficienti (art. 267 CPP)

che possano essere raccolti senza ritardare il corso dell'azione penale (art. 265 CPP), in difetto di che l'istante è rinviato al foro civile, con la possibilità di accordargli un risarcimento parziale (art. 267 CPP). Giusta il combinato disposto di cui agli artt. 9 LAVI e 94 CPP, inoltre, se la parte civile è vittima di reati che hanno leso direttamente la salute fisica, sessuale o psichica, la corte può giudicare dapprima la fattispecie penale e trattare in seguito le sue pretese pecuniarie nei confronti del condannato oppure – ove ciò comporti un dispendio sproporzionato e non si tratti di pretese di lieve entità – limitarsi a prendere una decisione di principio sul diritto al risarcimento, con rinvio per il rimanente al foro civile (DTF 122 IV 37).

a) Per quanto concerne i danni fatti valere da \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ – e per esse dalla \_\_\_\_\_ – per un importo complessivo di fr. 1'012.70, va detto che la difesa le ha interamente riconosciute. b) Quanto ai danni materiali subiti da PC 2, la difesa ha dato atto che l'importo complessivo esposto di fr. 4'461.55 è corretto, nella misura in cui gli spiccioli indicati in fr. 100.- asseritamente rubati nell'appartamento della donna non sono indicati nell'atto di accusa e nemmeno sono stati comprovati nel loro quantum, conclusione cui anche la patrona di parte civile ha in definitiva poi aderito. L'obiezione verte unicamente sul fatto che, nell'ipotesi difensiva secondo cui il reato di lesioni semplici non fosse riconosciuto, l'art. 272 CPP impedirebbe a questo giudice di pronunciarsi. Con il che, visto il giudizio di condanna, anche la suindicata pretesa va riconosciuta. PC 2 ha pure chiesto la rifusione di spese legali per fr. 4'837.20. In linea generale va detto che esse fanno parte del danno cagionato da AC 1 ai sensi dell'art. 41 CO, l'assistenza di un legale apparendo del tutto necessaria e nemmeno posta in dubbio, nel suo principio, dalla difesa. In punto alla quantificazione PC 2 si è limitata a produrre la fattura della sua patrona, senza il dettaglio delle ore e delle spese. Ora, secondo la prassi dei nostri tribunali, determinante è il lavoro che normalmente svolge un patrocinatore medio compatibilmente con le necessità dell'inchiesta, le difficoltà dell'incanto, la preparazione e lo svolgimento del processo. Tenuto conto di tali fattori e in assenza di più precise indicazioni sulle singole poste della fattura, questo giudice ha prudenzialmente valutato in 12 ore a fr. 200.- l'una l'impegno necessario ad assicurare la difesa degli interessi della parte civile, cui vanno aggiunti fr. 100.- a forfait per le spese. Per quel che è del torto morale va innanzi tutto dato atto alla ragazza di aver subito una sofferenza di una certa intensità, che ha necessitato di cure specialistiche per fortuna giunte a buon fine (Verb. dib. p.4). Lo provano sia le dichiarazioni in atti sia la deposizione dello psichiatra. La giurisprudenza nel nostro paese, pur considerando una certa evoluzione al rialzo, è assai prudente nel riconoscere indennità per torto morale di una certa consistenza, riconoscendo però che la cifra non deve essere irrisoria per rapporto alla sofferenza patita. Gli atti di disturbo, di violenza contro la sua privacy, le cure cui ha dovuto sottoporsi PC 2 sono durati oltre un anno e hanno causato in lei insicurezza, sensi di ansia e di paura come accertato dal medico. In siffatte evenienze appare giustificato riconoscerle un'indennità attorno a fr. 3'000.- e meglio in fr. 3'038.45, ciò che porta il danno complessivo in fr. 10'000.- tondi. c) Quo alla richiesta di risarcimento di PC 1, all'inizio del dibattimento il suo patrono è stato dimesso in virtù dell'art. 251 cpv. 4 CPP. Il PP ha chiesto che l'accusato sia condannato a rifondere alla PC 1 fr. 1'990.- pari alla differenza fra quanto le è stato tolto indebitamente e quanto è già stata risarcita dall'istituto di credito oltre alle spese legali di fr. 1'560.20 (doc TPC 7). Se da un lato il risarcimento di fr. 1'990.- non può essere posto in dubbio, per le indennità di patrocinio devono valere le stesse considerazioni fatte per PC 2 : considerato un impegno complessivo due ore e un quarto a fr. 200.- l'una più fr. 50 per le spese, un'indennità complessiva di fr. 500.- appare senz'altro equa e adeguata. d) Per ogni

ulteriore ragione creditoria tutte le parti civili vengono rinviate al foro civile.

### E. 13

Per quanto riguarda le richieste di confisca deve valere che per l'art. 58 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

a) AC 1 ha chiesto la restituzione dei cellulari perché contengono a suo dire dei dati personali. A mente di questo giudice la domanda può essere giustificata, in assenza di prove rassicuranti che si tratti di oggetti provento di furto o, in qualsiasi maniera, di provenienza illecita per quelli muniti di carta SIM. Per gli altri è opportuno mantenere il sequestro conservativo a garanzia delle spese processuali poste a carico dell'accusato. Stesso discorso vale per il lingottino in argento che la PC 2 ha dichiarato non essere suo. b) Per quel che è invece del frangivetro, dei guanti e delle torce si tratta oggetti tipici atti allo scasso, soprattutto se si considera che gli ultimi furti sono stati commessi di notte usando un martelletto per rompere i vetri delle vetture. c) Per il resto a AC 1 vengono restituiti gli oggetti personali di nessun valore come, in particolare, il non meglio precisato "foglio A4".

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.3.1; 1.3.3; 1.3.3.2; 2.; 3.; visti gli art. 18, 21, 22, 36, 41, 58, 59, 63, 65, 68, 69, 123, 137,

139, 144, 146, 147, 186, 251, 304 CP; 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese dichiara e

pronuncia: 1. AC 1 è autore colpevole di: 1.1. lesioni semplici per avere, tra novembre 2001 e febbraio 2003, a Riazzino, agendo allo scopo di mettere a disagio ossia in stato di paura e soggezione la vittima, abitante nello stesso immobile, di cui era geloso e per la quale provava sentimenti di attrazione, violato ripetutamente il domicilio di PC 2 nonché azionato in più occasioni il campanello della sua abitazione per disturbarne la tranquillità, provocando in tal modo a quest'ultima disturbi psicofisici, segnatamente uno stato di depressione e di ansia, che hanno richiesto cure medicamentose e psicoterapiche ad opera di un medico psichiatra; 1.2. ripetuta appropriazione semplice per avere a scopo di indebito profitto, 1.2.1. tra settembre e inizio novembre 2001 a Riazzino prelevato dalla bucalettere di PC 2 la chiave dell'appartamento di quest'ultima allo scopo di introdursi nello stesso in sua assenza e soddisfare in tal modo il proprio desiderio di conoscerne le abitudini e modi di vita, riponendo poi la chiave nella bucalettere, 1.2.2. tra settembre e inizio novembre 2001 a Riazzino sottratto da un armadietto sito all'entrata dell'appartamento di PC 2, la chiave Kaba \_\_\_\_\_, allo scopo di poter accedere all'appartamento in qualsiasi momento; 1.2.3. nel gennaio 2002, a Riazzino, prelevato dalla bucalettere di PC 2 un invio postale contenente la Postcard n. \_\_\_\_\_ intestata alla medesima, appropriandosi della stessa ed utilizzandola per i rifornimenti di carburante di cui al punto

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.